

ASSOCIAZIONE TICINESE PER I SENTIERI ESCURSIONISTICI

(ATSE)

Statuto

(del 2 dicembre 1993)

Art. 1

Sede

E' costituita, con sede al proprio segretariato, a norma degli articoli 60 e seguenti del CCS, l'Associazione ticinese per i sentieri escursionistici (ATSE). Essa è una sezione della Federazione svizzera per i sentieri (FSS).

Art. 2

Scopo

Scopo dell'Associazione è la promozione dell'escursionismo pedestre:

- attraverso l'allestimento e l'aggiornamento costante di una rete di itinerari escursionistici;
- mediante la vigilanza sulla conservazione dei relativi sentieri;
- con la salvaguardia o l'adozione delle misure atte a proteggere l'attività escursionistica e l'escursionista stesso;
- con il sostegno e lo sviluppo di iniziative intese a incrementare la pratica dell'escursionismo pedestre;
- con l'adeguamento e il miglioramento della documentazione informativa.

Art. 3

Compiti

I compiti principali dell'Associazione sono i seguenti:

- a) pianificazione della rete di itinerari escursionistici e segnalazione dei sentieri secondo criteri di idoneità e uniformità,
- b) collaborazione con il Cantone e coordinazione delle attività degli Enti turistici locali nella progettazione, costruzione e manutenzione della rete dei sentieri escursionistici in base alle esigenze di funzionalità, priorità ed opportunità,

- segnatamente in relazione ai disposti della legislazione federale e cantonale sui percorsi pedonali ed i sentieri;
- c) informazione del pubblico con riguardo particolare alla consulenza in materia di pubblicazione di carte, guide e prospetti, nonché attraverso i mass media;
 - d) difesa degli interessi dell'escursionismo pedestre e dell'escursionista presso le istanze federali, cantonali e comunali e nei confronti di tutti gli altri operatori pubblici e privati;
 - e) promozione ed organizzazione di proposte escursionistiche.

Art. 4

Membri

Possono essere membri dell'Associazione:

- a) il Cantone, i Comuni, gli Enti turistici ed altri enti di diritto pubblico quali Patriziati, Consorzi, Aziende, ecc.;
- b) persone giuridiche quali associazioni, ditte e altri enti di diritto privato, nonché le Regioni;
- c) persone fisiche dall'età di 18 anni.

Art. 5

Adesioni

Le domande di adesione e di dimissione sono da inoltrare per iscritto al Comitato, che le evade.

Art. 6

Mora

Il socio in mora con il pagamento delle tasse sociali può essere considerato dimissionario e pertanto radiato.

Art. 7

Membri onorari

Le persone che hanno reso eminenti servizi alla causa dell'escursionismo possono essere nominate membri onorari. Esse sono esentate dal pagamento delle tasse sociali.

Art. 8

Organi

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea generale
- il Comitato
- la Commissione tecnica
- la Commissione di revisione

Art. 9

Cariche

Le persone che compongono gli organi direttivi (il Comitato, il Consiglio sociale, la Commissione tecnica, la Commissione di revisione) rimangono in carica quattro anni, con possibilità di rielezione, ad eccezione di un revisore dei conti che deve essere rinnovato ogni anno.

Art. 10

Assemblea generale

L'Assemblea generale è convocata dal Consiglio sociale, in via ordinaria una volta all'anno entro il primo semestre, con preavviso scritto di almeno 10 giorni.

Art. 11

Diritto di voto

Ogni socio ha diritto a un voto. Non è ammesso il voto per procura.

Art. 12

Competenze dell'assemblea generale

L'assemblea generale ha le seguenti competenze:

- a) approva i rapporti e i conti annuali
- b) nomina il presidente e i membri del Comitato
- c) nomina i membri della Commissione di revisione
- d) approva il programma di attività
- e) approva il preventivo finanziario e ratifica le quote sociali
- f) decide su oggetti che le sono sottoposti dal Comitato, in particolare approva direttive, regolamenti e raccomandazioni

- g) delibera sulla modifica degli statuti, a maggioranza di 2/3 dei votanti
- h) nomina i membri onorari
- i) decide sullo scioglimento dell'Associazione, a maggioranza di 3/4 dei votanti.

Art. 13 - ABROGATO

Consiglio sociale

Il Consiglio sociale, organo consultivo del Comitato, si compone di 15 a 20 membri, oltre ai membri del Comitato, i quali ne fanno parte, ed è presieduto dal presidente dell'Associazione.

I membri del Consiglio sociale sono designati dall'Assemblea, su proposta del Comitato. Gli enti seguenti hanno la facoltà di designare un loro rappresentante, quale membro di diritto:

- le tre Regioni costituite dagli Enti turistici locali (Regione Lago Maggiore, Regione Lago di Lugano, Regione Bellinzona e Alto Ticino)
- la Federazione Alpinistica Ticinese (FAT)
- la Regione Ticino del Club Alpino Svizzero (CAS)
- Ticino Turismo

Art. 14 - ABROGATO

Compiti del Consiglio sociale

Quale organo di consulenza per il Comitato e di collegamento con gli enti e le associazioni che si prefiggono scopi affini all'ATSE o che collaborano a livello cantonale con l'Associazione, al Consiglio sociale vengono demandati i seguenti compiti:

- a) valutare il lavoro svolto dal Comitato in merito allo stato e la cura della rete dei sentieri, all'efficacia della segnaletica e la sua conformità con le norme della FSS.
- b) segnalare le esigenze particolari delle regioni, rispettivamente delle associazioni rappresentate in seno al Consiglio sociale.
- c) proporre nuovi spunti per l'attività sociale, in particolare per quanto riguarda la politica di divulgazione della rete sentieri (cartografia) e la promozione del turismo pedestre nel nostro Cantone.

Art. 15 - ABROGATO

Convocazione

Il Consiglio sociale viene convocato almeno una volta all'anno dal presidente dell'Associazione.

Art. 16

Comitato

Il comitato è composto da 5 a 7 membri e si costituisce da sé, ad eccezione del presidente.

Art. 17

Compiti del Comitato

I compiti del Comitato sono:

- a) la gestione corrente dell'attività sociale
- b) l'attribuzione di incarichi ai collaboratori
- c) la nomina dei membri della Commissione tecnica
- d) la convocazione dell'Assemblea generale e l'allestimento dell'ordine del giorno
- e) l'elaborazione di direttive, regolamenti e raccomandazioni all'attenzione dell'Assemblea
- f) la delibera su ammissioni, dimissioni e radiazioni
- g) la fissazione delle quote sociali
- h) la decisione in merito a sede, attrezzature e personale del segretariato amministrativo
- i) la designazione dei delegati in seno alla FSS.

Art. 18

Convocazione

Il Comitato è convocato dal presidente secondo necessità.

Art. 19

Commissione tecnica

La Commissione tecnica si compone di 7 esperti di escursionismo. Si costituisce da sé ad eccezione del presidente, designato dal Comitato, di cui è membro.

Gli altri membri non possono essere contemporaneamente membri del Comitato direttivo, né membri di diritto del Consiglio sociale.

Art. 20

Compiti della commissione tecnica

Alla Commissione tecnica compete l'esplicazione delle funzioni e dei mandati attribuiti all'Associazione dal Cantone, nell'ambito delle deleghe previste dalla legge cantonale sui percorsi pedonali ed i sentieri (LCPS).

Art. 21

Commissione di revisione

La Commissione di revisione consta di due membri e di un supplente. Essi non possono essere membri del Comitato, né del Consiglio sociale, né della Commissione tecnica.

Art. 22

Compiti della commissione di revisione

La Commissione di revisione esamina annualmente la gestione contabile dell'Associazione e gestisce e allestisce il proprio rapporto scritto all'Assemblea generale ordinaria.

Art. 23

Segretariato

Per le proprie occorrenze e quale centro di informazione e documentazione, l'Associazione dispone di un segretariato amministrativo.

Art. 24

Finanze

Le risorse finanziarie dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote sociali dei membri
- dai contributi federali e cantonali
- dai contributi speciali di enti pubblici o privati
- dai ricavi per prestazioni di servizi
- da donazioni e legati

Art. 25

Gli impegni finanziari dell'Associazione sono garantiti solo dal patrimonio sociale. Ogni responsabilità dei soci in tal senso è esclusa.

Art. 26

Rappresentanza

L'Associazione è validamente rappresentata verso i terzi con la firma a due del presidente o del vice presidente con un altro membro del Comitato.

Art. 27

Modifica degli statuti

Proposte di modifica degli statuti sono da formulare dal o al Comitato almeno 3 mesi prima dell'assemblea che dovrà deliberare in merito e devono figurare all'ordine del giorno.

Art. 28

Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deciso solo da un'assemblea generale appositamente convocata.

In caso di scioglimento i beni sociali disponibili saranno attribuiti a una società o a un ente avente scopi analoghi. La liquidazione sarà assicurata dal Comitato.

Art. 29

Approvazione e modifica dello statuto

Il presente statuto, come ogni sua modifica, diventano esecutivi con la loro approvazione da parte dell'Assemblea.

Il presente statuto annulla e sostituisce il precedente statuto del 2 dicembre 1993.

Esso è stato approvato dall'Assemblea costitutiva del 1. dicembre 1993, tenutasi a Monte Carasso (TI), e per le modifiche degli articoli 12, 13, 14, 15, 17, 20 e 23 dall'Assemblea generale di Carona del 27 aprile 2002.